PSPS01000G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005316 - 01/09/2021 - C06 - U

POLO SCOLASTICO 2 "TORELLI"

Liceo Scientifico Statale - Viale Kennedy, 30 - 61032 FANO (PU)
sede staccata - Via Gramsci 89 – 61045 PERGOLA (PU)
Segreteria Fano 0721/800809 - Segreteria Pergola 0721/735528
www.liceotorelli.edu.it -- Cod. fisc. 81003870417
e-mail: psps01000g@istruzione.it - psps01000g@pec.istruzione.it

Al personale scolastico,

Ai responsabili genitoriali,

Agli studenti,

Al D.S.G.A.,

All'Albo pretorio,

Al Sito web.

Oggetto: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche – A.S. 2021-2022.

IL DIRIGENTE

- **VISTO** il **D.L. 111/2021** *"Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.";*
  (testo integrale reperibile al link: www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf)
- **VISTA** la Circolare del Ministero della Sanità N. 35309 del 4 agosto 2021 recante: "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid19";
- **VISTA la Nota N. 1237 del 13.08.2021** – Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – "Decreto-legge n. 111/2021 *"Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"* - Parere tecnico";

invita le SS.LL. a prendere visione del D.L. 111/2021 e, per quanto di competenza a questa istituzione scolastica,

DECRETA

1. **Nell'anno scolastico 2021-2022, le attività scolastiche e didattiche sono svolte in presenza.** (***N.B.*** *solo il Presidente della regione ed il Sindaco possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. In tale ipotesi, per il tempo strettamente necessario, sarà assicurato il diritto allo studio attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata. La didattica digitale integrata - secondo il Piano già adottato dalla scuola, sarà anche la risposta all'eventuale quarantena - disposta dalle autorità sanitarie competenti - di gruppi classe e singoli alunni. Resta impregiudicata, comunque, la possibilità di "svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori [intendendo con ciò non solo gli spazi fisici e le strumentazioni, ma anche quelle attività didattiche che, per epistemi e metodologia, non possono essere ben svolte da remoto] o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali"*).

2. Per lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), sono adottate le seguenti **misure minime di sicurezza**:

a) E' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) E' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (***N.B.*** *"laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura della scuola, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico").*

c) E' fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. (**N.B.** *"All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale*".).

3. In presenza di **soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti**, nell'ambito scolastico continueranno ad applicarsi i protocolli di istituto già adottati per il precedente anno scolastico; I protocolli di sicurezza saranno aggiornati all'inizio del corrente anno scolastico da una specifica commissione, in condivisione con gli OO.CC. e potranno disciplinare ulteriori aspetti concernenti le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche.

4. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al personale scolastico si applica l'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, quando sono rispettate le prescrizioni previste dal D.L. 111/2021 e dai protocolli di sicurezza.

5. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale scolastico, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 (*Green Pass – GP*)**.
La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La certificazione verde ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione; pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, quindi dopo due giorni dal test il GP non è più valido.
In caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del vaccino monodose. La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente dalla *Piattaforma nazionale-DGC* (Digital Green Pass) dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose. La Certificazione dopo la seconda dose vien rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione ed è valida per 9 mesi.

6. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al punto 5 da parte del personale scolastico è considerato **assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso** e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. (**N.*B*** *La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è qualificato come "assenza ingiustificata" e il personale scolastico che ne è*

privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo. Le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa [di cui al punto 9], comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute "retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato").

7. Le disposizioni di cui al punto 5 non si applicano ai **soggetti esenti dalla campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare N. 35309 del Ministero della salute. (***N.B.*** *Per la situazione di soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata è previsto che in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a consentire l'accesso agli edifici destinati alle attività scolastiche. Il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e quello provvisto della "certificazione verde COVID-19", è comunque tenuto a continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l'igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.*
La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, allo stato attuale, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere:

- *i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);*
- *la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105";*
- *la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al… " (data, al massimo fino al 30 settembre 2021);*
- *dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);*
- *timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);*
- *numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.*

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione).

8. Il dirigente scolastico (o il personale della scuola da egli formalmente incaricato) è tenuto a verificare, all'ingresso dei plessi, il rispetto delle prescrizioni di cui al punto 5. Le **verifiche delle certificazioni verdi COVID-19** sono effettuate con le seguenti modalità:

- Utilizzo dell'applicazione nazionale "VerificaC19" (disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale), secondo la procedura:
    1. La Certificazione viene richiesta dal verificatore all'interessato che mostra solo il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
    2. L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
    3. L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.

4. L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

Ai verificatori basta inquadrare il solo QR Code della certificazione verde Covid-19 e accertarsi della validità e dei dati identificativi. Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'incaricato occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di riconoscimento per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare 3 tipologie di risultati:

- schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
- schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
- schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

I soggetti incaricati dal Dirigente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell'istituto esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione con le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra.

N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19, così come indicato, consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.

Non è consentito acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita.

I dipendenti che non possiedono il GP ma a cui è stata rilasciata una certificazione di esenzione devono dichiarare agli incaricati alla verifica, all'ingresso delle sedi, solo di essere esenti dal GP. In tale circostanza l'incaricato al controllo avviserà tempestivamente:

- il Dirigente Scolastico, per la sede centrale, che prenderà visione personalmente della certificazione di esenzione;
- il Responsabile di plesso, per Pergola e per il "Palazzo Marcolini". In tale circostanza il responsabile di plesso contatterà telefonicamente il Dirigente Scolastico per ricevere le specifiche disposizioni.

Gli incaricati alla verifica dei GP, posti all'ingresso dei plessi, dovranno inoltre tempestivamente avvisare il Dirigente Scolastico o il Responsabile di Plesso (per la sede di Pergola e per il "Palazzo Marcolini"), nelle seguenti circostanze:

- Dichiarazione del dipendente di non possedere o di non essere in grado di esibire il GP;
- Riscontro di un GP non valido;
- Richiesta di accesso da parte di persone individuate per la stipula di un contratto di lavoro (es. neo immessi in ruolo, candidati individuati per una proposta di contratto a tempo determinato, ecc.) che devono effettuare la presa di servizio;
- Qualsiasi ulteriore caso non esplicitamente indicato nella presente;

E' vietato agli incaricati alla verifica del GP, prendere visione o raccogliere qualsiasi altra tipologia di documento diversa dal GP e dall'eventuale documento di riconoscimento (es. certificati di esenzione vaccinale, esiti di tamponi, certificati medico-sanitari, autodichiarazioni, ecc), anche se presentati spontaneamente dagli interessati. In tali circostanze dovrà essere tempestivamente avvisato il Dirigente Scolastico o il Responsabile di Plesso.

A tutto il personale scolastico è vietato l'accesso a qualsiasi locale dell'istituto senza essersi prima sottoposto alle verifiche, da parte del personale incaricato al controllo del GP e per le dichiarazioni inerenti ad altre situazioni. Chiunque dovesse eludere i controlli e le verifiche all'ingresso delle sedi sarà chiamato a risponderne in base alla normativa vigente.

9. La violazione delle disposizioni di cui al punto 5 è **sanzionata in via amministrativa** (ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74).
Alla "sanzione", che incide sul rapporto di lavoro ("assenza ingiustificata" e successiva sospensione) si somma quindi, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione. La contestazione per la sanzione pecuniaria - da 400 a 1000 euro - è effettuata dai dirigenti scolastici.

Per ulteriori informazioni sulle recenti disposizioni normative sulla materia di cui all'oggetto si rimanda al sito www.dgc.gov.it.

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 82/2005.

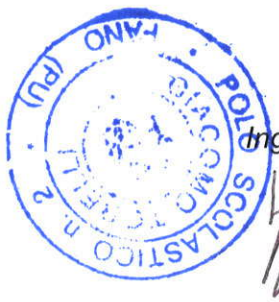

IL DIRIGENTE
Ing. Raffaele Balzano